

Tribunale Ordinario di ROMA

Sezione GIP—GUP Ufficio 30

Giudice: Valerio Savio

tel. Cancelleria: 06.38792033-2192

PEC: gip_01.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it

PEC per deposito atti: depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it

proc.to N. 34813 / 2016 r.g.n.r. Procura della Repubblica Tribunale Roma

proc.to N. 15634 / 2022 reg.gen Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

sent. n. 88/2023 Ufficio GIP—GUP

irrevocabile dal giorno

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il G.U.P.---TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,

in persona del Giudice Valerio SAVIO,

all'udienza preliminare del giorno 13.1.2023 ha deliberato la seguente

SENTENZA ex art. 425 c.p.p.

pubblicandola mediante lettura del dispositivo , in ordine all'imputazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti del sequente

IMPUTATO

LIBERO PRESENTE

--- difeso di ufficio con il suo consenso dall'Avv. Deborah Zagami del Foro di Roma , con studio in Roma Piazza Adriana n. 5



IMPUTAZIONE

per i seguenti fatti di reato:

D'Artt. 110 c.p. 73, co.l. 80, co.2 D.P.R. 309/90, 61 bis c.p. (ex art.4 L.146/2006), perché, in concorso tra loro, unitamente a Nuwaz Muhammad (per il quale si è proceduto in un separato ed autonomo procedimento penale) e con altri correi non identificati, previo accordo tra i medesimi, con condotte diverse, ma convergenti verso il medesimo scopo, si accordavano tra loro per la fornitura e l'importazione dal Pakistan di sostanza stupefacente del tipo eroina, che veniva trasportata materialmente a mezzo aereo dal Pakistan a Roma da complessivo quantitativo di 18,2 chili di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Con la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente.

Con la circostanza aggravante del contributo di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Commesso a Lahore (Pakistan) e Roma, il 19.11.2016.

2

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per il P.M.: disporsi il rinvio a giudizio dell'imputato

per la Difesa: non doversi procedere , anche ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p., perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il G.U.P. deve pronunciare sentenza di proscioglimento non solo "se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", non solo "se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa" ma altresì , secondo la "norma di chiusura" di cui al comma 3 di tale disposizione lementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Si crede che nel caso una simile "ragionevole previsione" non sussista, e che anzi la partecipazione dell'imputato al reato a lui contestato in concorso con i coimputati del capo I (una importazione di eroina dal Pakistan) sia del tutto sfornita di prova.

Nella sintesi consentita dall'art. 426 n. 4) c.p.p., è dato infatti di rilevare quanto segue.

Gli elementi a carico sono quelli evidenziati dal GIP nell'ordinanza cautelare in atti, con la quale non per nulla la misura nei confronti dell'imputato , nella captazioni indicato come non è stata disposta per insussistenza di "gravi indizi" ex art. 273 cpp:

"....omissis....

CAPO I)

Agli inizi di novembre 2016, venivano captate conversazioni tra – residente a Caltanissetta – ed interlocutori anche in Pakistan, il cui contenuto, portava all'identificazione del corriere inviato in Pakistan dall'organizzazione il cittadino pakistano

Quest'ultimo al suo rientro in Italia, in data 19.11.16, veniva tratto in arresto in quanto trovato in possesso di kg 18,2 di eroina, occultato nel bagaglio.

Le intercettazioni telefoniche e gli accertamenti svolti consentivano sia l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'importazione illecita, sia la ricostruzione dell'intero itinerario seguito dal corriere, da Caltanissetta fino in Pakistan - prima a Lahore, poi nella citta di Peshawar - luogo deputato al ritiro della droga oggetto dell'importazione.

In data 2.11.16 si aveva notizia che (identificato come indicato nella scheda personale di cui a pag. 19), al telefono, scambiava dati e notizie



inerenti date di partenza e costo di un biglietto aereo: "...stasera andrà a Roma e venerdi parte per Pakistan e arriverà li sabato mattina verso le 9..." (RIT 3350/16 prog. 2120, 2127, 2129, 2056). II 03.11.16 chiede a (usuario dell'utenza n. 3512565618) di fare "Il biglietto per Roma". Nel pomeriggio si ha notizia che il biglietto per Roma fosse stato acquistato anche grazie al finanziamento dall'altro complice "Alì" (usuario utenza n. 3510753912). Alle ore 15:13 utilizzando il telefono di comunica all'interlocutore, tale "Zahoof" di: "aver fatto II biglietto per le sette di questa sera" e che "non usciremo tutti insieme della casa così nessuno avrà dubbio..." (RIT 3350 prog. 2135 e RIT 5156 prog. 2061). comunica al fratello Nella serata alle ore 21:52, Khan" (usurario dell'utenza n. 00923038623702), l'avvenuta partenza del corriere, da Caltanissetta a Roma dove si sarebbe imbarcato sul volo diretto in Pakistan. Nel dettaglio, l'indagato afferma: "... l'altro amico è partito da qui. Domani pomeriggio alle quattro e mezza ha il volo. Sabato alle otto e cinque arriva all'aeroporto di Lahore...". "...ho già dato 50 euro in tasca... io non li avevo e me li ha dati un'altra persona, gli ho comprato dei vestiti e gli ho dato 50 euro che diventano 4/5mila rupie e se vuole comprare una scheda la può comprare. La scheda la comprerà lui o gliela comprate voi, non c'è problema... Gli lascio il numero tuo e quello di generale gli dico che sono i numeri di mio fratello e di un mio parente..." (RIT 5156 prog. 2081). Con la partenza del corriere, intensifica i contatti telefonici con i complici pakistani, al fine di fornirgli tutti gli elementi utili al buon andamento dell'operazione. In particolare, comunica a "Sher Khan" (usuario dell'utenza n. 00923038623702) le coordinate del volo del corriere al fine di mandare qualcuno a prelevarlo all'aeroporto: "...si ha il volo alle quattro e mezza e ci mancano ancora due ore e mezza.... ho mandato sul whatsapp di foto del ragazzo e del biglietto...". Alla domanda di "Sher Khan": "a che ora arriva qui a Lahore? ... otto e cinque arriverà a Lahore?" (RIT 5156/16 prog. 2084). In un'altra conversazione l'indagato informa che il numero della scheda pakistana del "lavoratore" era (0092) 03334209010 (prog. 2118) e a (usuario dell''utenza n. 00923219164844) dice che "la persona" che gli aveva inviato, era seria ed affidabile. afferma che: "..... ogni settimana mandera' una persona", riferendosi alla frequenza dell'invio dei corrieri e che " ... (il corriere) deve andare alla stazione di Peshawar (RIT 5156/16 prog. 2090, 2119, 2128 e 2186). rappresenta a "Gul Sher" (usuario II 6.11.16, alle ore 15:03, dell'utenza n. 00923024462466) come il corriere fosse giunto in Pakistan e che entro due giorni sarebbe andato a Peshwar. il quale lo informa sul L'8.11.16 il corriere parla al telefono con da farsi e nel contempo lo rassicura: "...allora domani anche lui viene da te e domani parliamo delle spese anche di Ali e c'è anche mio frațello con noi...non

Il 9.11.16, telefona ai suoi complici per definire il rientro in Italia del

corriere con lo stupefacente al seguito. In particolare telefona:

essere teso..." (RIT 5156/16 prog. 2299).

(usuario dell'utenza n.00923219164844), che trovandosi insieme al corriere, glielo passa al telefono. Quando costui gli rappresenta che l'aeroporto di Cat nsigliabile di quello di Palermo, ovvero con tra l'altro, afferma: "...adesso speriamo che per tutto il meno controlli, lavoro... ci saranno tre giomi, o quattro o al massimo una settimana..., basta che adesso vai lì... e quando arriverai noi saremo fuori ad aspettare... tutto è pronto solo stiamo aspettando te...". Nel corso della stessa conversazione, il corriere parla al telefono con "Ali", che lo rimproverava per essere stato troppo esplicito al telefono quando si era riferito agli aeroporti siciliani. Il corriere, quindi, gli chiede una ricarica telefonica sul numero wind 3295696645 (RIT 5156/19 prog. 2330); (usuario dell'utenza n. 00923038623702) al quale detta le - a modalità da far seguire al corriere per il viaggio di rientro in Italia: "... fate una cosa che deve essere pronto tra una settimana... perchè diceva che poteva farlo ripartire anche al piu presto ed io gli ho detto di holascialo per due settimane e sarà meglio che ritorna o 15 o 16 o 17...., tu vai e digli così... quando faranno il biglietto gli dirò che deve fare il biglietto all'aeroporto dove voglio io... quando andrai domani lì ... poi me lo dovete dire che quando ritorna ... cosi io vi mando nome dell'aeroporto in SMS e dopo potete farglielo il biglietto..." (RIT 5156/16 prog. 2349). II 14.11.16 rappresenta ad che: "...le sue persone rientreranno a lavorare in aeroporto il giorno 15 e successivamente daranno una data ce sarà o il 16 o il 17 o il 18 per fare il biglietto" e ancora che: "...queste persone cercheranno una situazione sicura per fare passare la persona in modo da non rischiare, visto che lì (Pakistan) 6 di questa roba costerà 3.900.000 rupie pakistane (35mila euro)..." (RIT 5156/16 prog. 2515). Nell'ambito di tale importazione di stupefacente, emerge la figura di usuario dell'utenza n. 3510952827102. Questi, al telefono, dispensa direttive agli indagati circa le modalità realizzative del traffico illecito in corso con il Pakistan (si veda la figura per come emerge nell'ambito dei fatti di cui al capo M). La prossimità dell'arrivo del carico di droga porta gli indagati a prepararsi alla ricezione del corriere. Questo era l'argomento della conversazione captata nella stessa data tra e . A tal proposito, l'interlocutore come avrebbe raggiunto ii corriere con il sodale |'Alì' (RIT 3350/19 prog. 2356). Alla ore 07:27, del 18.11.16 telefona a 🔀 3512525283) e gli chiede di controllare i voli e gli aeroporti di arrivo in relazione al viaggio del corriere. (RIT 3350/16 prog. 2452). Sempre l'indagato, poi, si lamenta con di non riuscire a mettersi in , attribuendo la circostanza ad un atteggiamento poco contatto con corretto da parte di quest'ultimo, finalizzato a monopolizzare le fasi di arrivo in Italia del corriere, al fine di appropriarsi dello stupefacente. consiglia l'interlocutore: "...tu fai una cosa, devi mandare und persona davanti all'aeroporto appena esce prendetelo e se verrà anche la persona di menatelo e prendete tutta la roba..." (RIT 3350/16 prog. 2476).

corriere, rivelatrice delle forti tensioni esistenti tra i vari componenti del

Veniva, quindi, captata una conversazione tra

e lo stesso

sodalizio. Quando, infatti, il corriere gli rappresenta di aver perso la coincidenza
aerea a Dubai "giuro su mia madre che non ti dico bugie. Ho perso il volo e sto
ancora a Dubai", imputando il ritardo a
al corriere dal fornitore o al fatto che questi era stato minacciato in
Pakistan, gli dice: " prego, non devi avere paura di nessuno io sto con
te se qualcuno ti tocca un capello te lo garantisco io che non ti tocca nessuno
nemmeno un capello, ti garantisco io. C'è una cosa e se ti dico di fare così fai
così, perché ti ho mandato io, nessun altro. Se loro di fanno il biglietto mi fai
sapere mi devi far sapere tutto e sennò lo facciamo noi da qui" (RIT 3350/16
prog. 2491).
Nel dettaglio, dalle liste passeggeri consultate - acquisite presso le compagnie
aeree - veniva individuato il nominativo che dalle
intercettazioni telefoniche risultava usuario delle utenze telefoniche n.
00923334209010 (pakistana) e n. 3295696645 (nazionale). Quest'ultima
risultava essere intestata a nato in Pakistan il
Inoltre veniva accertato come:
> gli orari di partenza da Caltanissetta e di arrivo a Roma, coincidessero con
quelli dell'autobus delle Autolinee "Piccarozzi - Sais Trasporti" in partenza da
Caltanissetta alle ore 19.00 del 03.11.16 ed arrivo all'autostazione di
Roma/Tiburtina alle ore 07.50 del 04.11.16. Dalla lista dei passeggeri, veniva
rilevato il nominativo
>gli orari di partenza da Roma/Fiumicino e di arrivo a Lahore (Pakistan)
coincidessero con quelli dei voli: QR 132106 e QR 628107. Dalla lista dei
passeggeri, veniva rilevato il nominativo Tali elementi permettevano di intercettare — nato a
Tali elementi permettevano di intercettare — nato a - al suo rientro in Italia.
All'esito del controllo, questi veniva trovato in possesso, nel bagaglio al seguito,
di Kg.18,2 di eroina, e tratto in arresto per la violazione all'art. 73 del d.P.R.
309/90.
L'eroina avrebbe dovuto essere affidata da ad ad
stretto collaboratore di"

In questo già deficitario quadro di elementi a carico – in concreto costituito da due telefonate che mostrano solo ed unicamente che l'imputato ha partecipato all'acquisto di due biglietti aerei – l'imputato si è costituito in giudizio, dichiarando che ciò è potuto avvenire da un lato per i rapporti personali derivanti dal fatto che all'epoca abitava coi coimputati , e con un'altra dozzina di connazionali, in uno stesso appartamento e dall'altro che al tempo dei fatti lavorava in un Centro Servizi in cui appunto si occupava tra l'altro anche della prenotazione di biglietti aerei .

Nessun dato positivamente emerso è in grado di contrastare tale allegazione, in sé di verosimile. Né appare possibile che in dibattimento le lacune istruttorie, oltretutto a sei anni dai fatti, possano essere in qualche modo colmate.

Ne segue l'adottato dispositivo.

p.q.m., il G.U.P.—TRIBUNALE ORDINARIO ROMA, visti gli artt. 424-425 commi 1 e 3 cpp,

1) dichiara non luogo a procedersi nei confronti di in ordine al reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto ;

2) termine per la motivazione trenta giorni , ai sensi dell'art. 424 comma 4 c.p.p.

il Giudice per l'udienza preliminare

(Valerid SAVIOY)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato in Cancelleria

Roma, 11 31/1/2022

II Funziorlario Giudiziario Dott.ssa Manuela Alvia Isabella